



Deliberazione n. 818 del 8 luglio 2024

OGGETTO: Nuovo Regolamento funzionale della Commissione Medica Locale patenti speciali.

L'anno 2024, addì 8 del mese di luglio in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale dott. Luca Filippo Maria Stucchi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo dott. Giacomo Boscagli, del Direttore Sanitario dr.ssa Brunella Mazzei e del Direttore Sociosanitario vicario dr. Carmine Paparesta

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 14.2.2024, protocollato al n. 0013613 del 22.2.2024, il Prof. Cesare Garberi, responsabile del Servizio di Medicina Legale (Struttura Semplice) dell'ASST Lariana è stato nominato *presidente della Commissione Medica Locale per l'accertamento dei requisiti per la guida dei veicoli a motore dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Lariana*, ai sensi degli artt. 119 co. 4 D.Lgs. 285/1992, 330 DPR 495/1992.

Visti gli artt. 119 D.Lgs. 285/1992, 330 DPR 495/1992, 1 e 3 D.M. 27.12.1994.

Viste altresì le Linee Guida Regionali recepite con deliberazione ASST n. 620 del 30.6.2021.

Considerato che il Regolamento funzionale della Commissione Medica Locale adottato con deliberazione n. 1086 del 9.12.2021 va sostituito con altro atto.

Ritenuto conseguentemente di ridefinire la materia in modo conforme alle disposizioni ora in vigore, secondo il Regolamento che si unisce quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che dato il meccanismo di distribuzione dei compensi previsto dal D.M. citato, il presente provvedimento non comporta oneri.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario vicario

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

- 1) adottare quale Regolamento funzionale della Commissione Medica Locale patenti speciali, l'atto che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Giacomo Boscagli

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr.ssa Brunella Mazzei

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
vicario
f.to dr. Carmine Paparesta

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Luca Filippo Maria Stucchi

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: prof. Cesare Garberi – Dirigente Responsabile S.S. Medicina Legale
Referente per l'istruttoria: dott. Giuseppe Errante Parrino



*Commissione Medica Locale Locale patenti speciali
Regolamento Funzionale*

Art. 1 - Norme applicate

- La materia della Commissione Medica Locale (cd. Commissione Patenti Speciali – da qui: CML) è normata dall'art. 119 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada - da qui: C.d.S.), dall'art. 330 D.P.R. 495/1992, dal D.M. Trasporti 27.12.1994.

Art. 2 - Il Presidente

- Il presidente della CML è nominato dal Presidente della Regione.
- In caso di impedimento del presidente, il sostituto è da lui scelto o nel componente interno o nel componente esterno. In ogni caso la CML, dovendo essere composta da 3 medici, dovrà essere integrata da un ulteriore componente o interno o esterno, di modo che data l'assenza del presidente, la Commissione risulti sempre composta da 3 medici.

Art. 3 – I componenti

- I componenti effettivi sono due: uno è un medico in servizio presso l'ASST, l'altro è un medico in servizio presso un'altra Amministrazione. Devono essere poi previsti medici supplenti.
- Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 330 D.P.R. 495/1992, riferite alle regole di composizione della CML, possono essere intese nel senso che vi siano più medici, tutti egualmente titolati, a turnare nel ruolo di componente, poiché la cadenza quasi giornaliera delle Commissioni non consentirebbe di porre tale funzione in capo solo ad un solo medico che dovrebbe partecipare ad ogni seduta, salvo comprovato impedimento ad assolvere alla funzione per la singola seduta.
- Per quanto riguarda il medico di altra Amministrazione, vengono acquisite le designazioni di medici in servizio presso le Forze Armate, le Forze dell'Ordine, le Ferrovie dello Stato, o comunque soggetti giuridici indicati al comma 2 dell'art. 119 C.d.S.. Tali medici saranno tutti considerati componenti e verranno fatti turnare nella funzione, non potendo un medico in servizio attivo presso altra Amministrazione, svolgere la funzione di componente la Commissione, quasi ogni giorno presso l'ASST Lariana.
- Ai fini del reperimento dei medici di cui al paragrafo precedente, possono essere utilizzate le designazioni già esistenti.
- I componenti interni, al fine di non creare disparità fra i dirigenti medici in servizio, verranno scelti con apposito bando interno. In tale separato provvedimento saranno specificati i requisiti necessari, comunque riconducibili ai criteri fissati nel C.d.S. e nel D.P.R. 495/1992.
- I componenti esterni o interni sostituiscono il presidente in caso di impedimento. Il sostituto viene scelto per ogni singola seduta, dal presidente.

Art. 4 – Commissione in composizione speciale

- Quando la Commissione tratta i casi previsti nella prima parte del comma 5 dell'art. 330 D.P.R. 495/1992 (mutilazioni o minorazioni fisiche a carico degli arti o della colonna vertebrale), la composizione è obbligatoriamente integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali, specialista della riabilitazione, oltre che da un dipendente designato dalla Motorizzazione Civile. Quindi in tale fattispecie i componenti non saranno tre, bensì cinque.
- Quando sono trattati i casi di cui all'art. 119 co. 4 lett. d-bis) C.d.S. (diabete), la Commissione è integrata da un medico specialista in diabetologia, che tratterà solo i casi che devono obbligatoriamente essere definiti con la sua partecipazione. In tale caso i componenti saranno quattro.

Art. 5 – Partecipazione facoltativa di specialisti

- Salvi i casi previsti nell'art. 4, la Commissione può essere integrata da specialisti solo nei casi in cui all'ultimo periodo dell'art. 330 co. 5 D.P.R. 495/1992 (problematiche cliniche alcol-correlate), se il Presidente ne ravvisa la necessità in sede di redazione del calendario mensile.

Art. 6 – Programmazione dell'attività della CML e funzioni di segreteria

- Le sedute della Commissione sono programmate da 13 a 16 mesi prima, in modo da consentire all'utenza di prenotare la visita con abbondante anticipo rispetto alla scadenza della patente speciale.
- Il calendario con i nominativi dei componenti viene redatto con cadenza almeno mensile, a cura del presidente e del funzionario amministrativo di qualifica più alta assegnato al Servizio di Medicina Legale. Quest'ultimo coordina le funzioni di segreteria di cui all'art. 330 co. 9 D.P.R. 495/1992, in orario di servizio e svolge l'attività di rendicontazione prevista dall'art. 8 del presente Regolamento.
- Per le funzioni di segreteria diverse dal coordinamento, provvede fuori orario di servizio, personale amministrativo scelto con apposito bando interno, con i requisiti che saranno stabiliti con separato provvedimento. Il personale amministrativo che coadiuva la Commissione è determinato in una unità o in due unità, secondo le necessità stabilite dal presidente.

Art. 7 – Aspetti economici dell'attività della Commissione

- La materia economica è normata dal D.M. Trasporti 27.12.1994, i cui importi sono stati rideterminati ed adeguati dall'art. 11.1 DGR Lombardia n. XI/2672 del 16.12.2019.

Tale normativa si applica esclusivamente all'attività della Commissione Medica Locale, non può essere applicata in modo analogico ad altre fattispecie, e prevale su qualunque diversa disposizione che in modo generale o specifico disciplini la condizione giuridica ed economica di chi svolge le funzioni di presidente e componente di detta Commissione.

- Ogni componente la Commissione, compreso il presidente, viene remunerato con un compenso di euro 9 onnicomprensivi per ogni pratica definita. Tale compenso è uguale, per i componenti ASST e per i componenti di altre Amministrazioni.
- I diritti sanitari a carico dell'utenza sono pari a 30 euro per una commissione di 3 medici, importo che viene aumentato del diritto suppletivo di cui all'art. 1 lett. b) D.M. 27.12.1994, di euro 10 per ciascun componente aggiuntivo anche non medico (come nel caso del dipendente della Motorizzazione Civile indicato all'art. 4 par. 1 del presente Regolamento).
- In considerazione delle disposizioni vigenti, che considerano gli incassi e la destinazione dei "diritti sanitari" pagati dall'utenza, come una "partita di giro", all'Azienda viene attribuita una percentuale pari al 10% dei diritti sanitari versati (art. 3 lett. a) D.M. 27.12.1994), al presidente ed ai componenti viene riservato il 90% dei diritti versati (art. 3 lett. b) D.M. 27.12.1994).

I diritti sanitari sono calcolati per i medici al lordo dell'IRAP. I compensi per il personale del Comparto di cui al successivo par. 8 sono calcolati al lordo degli oneri contributivi e fiscali.

- L'Azienda destinerà il 10% di propria spettanza, per le spese derivanti dal pagamento del personale amministrativo di cui all'art. 6 par. 2 del presente Regolamento.
- Il personale medico dell'Azienda introita il 90% dei diritti pagati dall'utente se la partecipazione alla Commissione avviene fuori orario di servizio. Se l'attività in Commissione viene invece svolta in orario di servizio -servizio che concorre all'assolvimento del debito orario- il compenso del dirigente medico sarà introitato dall'Azienda.
- Nel caso in cui il componente medico interno svolga la seduta parzialmente fuori orario di servizio, dovrà fare mettere a verbale l'ora in cui esce dal servizio ed il numero di pratiche definite fino a quel momento. L'ora indicata nel verbale deve coincidere con quella in cui è stata effettivamente timbrata l'uscita presso il rilevatore elettronico delle presenze.
- Il personale amministrativo di cui all'art. 6 par. 3 del presente Regolamento viene remunerato con compenso onnicomprensivo di euro 3 a pratica definita se la Commissione è composta di 3 membri, aumentato di euro 1 per ogni componente aggiuntivo. Se ad assistere la Commissione è un solo dipendente del ruolo amministrativo, egli percepisce l'intera quota del 10% dei diritti sanitari delle pratiche definite, se i dipendenti del ruolo amministrativo sono due, il compenso è diviso per metà ciascuno.
- Il compenso dei componenti della Commissione e del personale di supporto è parametrato al numero di pratiche definite nella seduta. Sono compresi nel pagamento i casi visti e non definiti in precedenti sedute, sono esclusi dal pagamento i casi di utenti visti e rinviati ad altra seduta.

Art. 8 – Rendicontazione

- La rendicontazione dell'attività della Commissione, dei suoi membri e del personale amministrativo di supporto, viene comunicata all'Ufficio Libera Professione a consuntivo nel mese successivo a quello di riferimento dal funzionario amministrativo di cui all'art. 6 par. 2 del presente Regolamento, con la specifica per ogni seduta, del nominativo dei medici presenti, del personale amministrativo presente, del numero degli utenti paganti, del numero degli utenti definiti in seduta e precedentemente sospesi, del numero degli utenti paganti non definiti.

Nella rendicontazione si preciserà se i medici interni hanno svolto l'attività in orario di servizio, fuori orario di servizio, o parzialmente fuori orario di servizio: in quest'ultimo caso deve essere indicato quante pratiche il medico ha concorso a definire prima e dopo la timbratura.

Per la rendicontazione saranno usate le risultanze dei verbali.

- La rendicontazione concerne le somme incassate in ogni seduta, i nomi dei dipendenti interni ed esterni partecipanti alla seduta, il numero di pratiche sospese e definite, gli orari di uscita dei medici che hanno eventualmente riferito di timbrare l'uscita dopo l'inizio della seduta.
- La decisione sulla quantificazione delle somme da corrispondere ai partecipanti alle sedute di Commissione spetta agli Uffici Centrali competenti al controllo di tali flussi finanziari.

Art. 9 – Disposizioni transitorie

- Fino all'esito degli avvisi interni di cui agli artt. 3 par. 5 e 6 par. 3, la Commissione rimarrà composta dai medici che vi hanno fatto parte fino al gennaio 2024, e sarà assistita dal personale amministrativo già individuato nel gennaio 2024.

Art. 10 – Abrogazioni e conferme

- E' abrogato il Regolamento adottato con deliberazione n. 1086 del 9.12.2021.
 - Resta fermo il rispetto delle Linee Guida adottate con deliberazione n. 620 del 30.6.2021.
-